

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

ANTIRICICLAGGIO 2021

Registro Speciale dei Titolari Effettivi tenuto dalle Camere di Commercio

A cura della Segreteria FIMAA MiLoMB in collaborazione con

PLS LEGAL S.r.l.
SOCIETÀ TRA AVVOCATI

CIRCOLARE

Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso con favore sullo schema di decreto predisposto dal MEF circa le informazioni da trasmettere al **Registro delle Imprese** con riferimento alla **titolarità effettiva** di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust, disciplinando le modalità di comunicazione, accesso e consultazione di tali informazioni (rif.: provvedimento Garante n. 2 del 14 gennaio 2021).

Lo schema di decreto in oggetto prevede che i dati comunicati al Registro Imprese siano resi disponibili, per un periodo di **10 anni**, in apposite sezioni del medesimo, e che Titolare del trattamento dei dati personali sia individuato nella Camera di commercio competente a ricevere le citate comunicazioni.

Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica sono tenuti ad acquisire i dati e le informazioni riferite alla titolarità effettiva dell'impresa e a trasmetterli all'ufficio del Registro Imprese **entro il 15 marzo 2021** (ovvero, per i soggetti costituitisi successivamente, entro 30 giorni dalla loro costituzione) mediante la comunicazione unica d'impresa, affinché gli stessi dati e informazioni siano registrati e archiviati nella sezione del Registro ad essi dedicata.

Sebbene la scadenza sia imminente, **il decreto in oggetto non è stato ancora emanato**, pertanto in caso di assenza del provvedimento, sarà prevedibile uno slittamento dei termini.

Si ricorda che per **Titolare Effettivo** si deve intendere:

- relativamente alle imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile:
 - la proprietà diretta o indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale delle imprese dotate di personalità giuridica;
 - il controllo delle imprese dotate di personalità giuridica sulla base:
 - 1) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - 2) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - 3) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante sulla società stessa;
 - 4) qualora non risulti possibile individuare la titolarità, la stessa fa capo alla persona fisica titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica;
- relativamente alle persone giuridiche private, va individuato nei fondatori, ove in vita, nei beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili, e nei titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privati;
- relativamente ai trust e istituti giuridici affini è stato identificato con l'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.